



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Direttiva per la concessione di contributi federali

- **per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità secondo l'articolo 54 LFPr**
 - **per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l'articolo 55 LFPr**
-

Versione del 1° gennaio 2024

Indice

1	Contesto e obiettivi	3
2	Basi legali	4
2.1	Legge sulla formazione professionale (LFPr)	4
2.2	Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr).....	5
2.3	Legge sui sussidi (LSu).....	5
3	Premesse per la concessione di contributi	5
3.1	Progetti sostenuti	5
3.2	Istituzioni sostenute / potenziali richiedenti.....	6
3.3	Durata.....	6
3.4	Criteri.....	6
3.5	Disposizioni supplementari e prescrizioni particolari	7
4	Ammontare dei contributi	8
5	Richieste, preventivo e conteggio	8
5.1	Inoltro delle richieste	8
5.1.1	Bozza di progetto	8
5.1.2	Termine d'inoltro.....	8
5.1.3	Richiesta di contributi federali	8
5.1.4	Esame della richiesta di contributi federali.....	9
5.2	Preventivo	9
5.3	Conteggio e resoconti	9
6	Traffico dei pagamenti	10
7	Contatto	10
8	Criteri supplementari e prescrizioni particolari	11
8.1	Creazione di una nuova formazione professionale di base (art. 54 LFPr)	11
8.2	Verifica periodica di un'ordinanza in materia di formazione e di un piano di formazione per la formazione professionale di base (art. 54 LFPr)	12
8.3	Reti di aziende di tirocinio (art. 55 cpv. 1 lett. j LFPr)	13
8.4	Marketing delle professioni (art. 55 cpv. 1 lett. j LFPr)	14
8.5	Manifestazioni di orientamento professionale (art. 55 cpv. 1 lett. b LFPr).....	15
8.6	Allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche (art. 55 cpv. 1 lett. c LFPr).....	17
8.6.1	Materiale didattico per la formazione professionale di base	17
8.6.2	Materiale didattico per le scuole specializzate superiori	18
8.7	Allestimento di altre procedure di qualificazione sulla base delle ordinanze in materia di formazione vigenti (art. 54 LFPr)	19
8.8	Elaborazione, revisione totale o parziale degli esami di professione, degli esami professionali superiori e dei programmi quadro d'insegnamento SSS (art. 54 LFPr)	19
8.9	Classificazione nei quadri nazionali delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (art. 54 LFPr).....	20
8.10	Contributo forfettario per l'analisi e la consulenza in materia di sviluppo sostenibile nello sviluppo delle professioni.....	21
8.11	Promozione delle competenze di base sul posto di lavoro.....	22

1 Contesto e obiettivi

La formazione professionale è un compito congiunto di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. I provvedimenti della Confederazione mirano a promuovere l'iniziativa dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro nei limiti dei mezzi finanziari disponibili. La base giuridica è costituita dalla legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) e dall'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr, RS 412.101).

La Confederazione investe fino al 10 per cento dei fondi destinati alla formazione professionale per promuovere progetti di sviluppo e sostenere prestazioni particolari di interesse pubblico.

- Secondo l'articolo 54 LFPr possono essere sovvenzionati progetti che contribuiscono all'ulteriore sviluppo e alla creazione di strutture innovative nell'ambito della formazione professionale. Tra questi figurano ad esempio progetti pilota, studi e finanziamenti iniziali.
- In virtù dell'articolo 55 LFPr, la Confederazione può sostenere prestazioni di interesse pubblico che non potrebbero essere fornite senza sovvenzioni statali. Possono essere iniziative volte a promuovere l'effettiva parità tra uomo e donna, nell'ambito dell'informazione e della documentazione, a sostenere regioni e gruppi sfavoriti nonché a garantire e ampliare l'offerta di posti di tirocinio.

Per importanti tematiche concernenti la politica formativa possono essere creati programmi di promozione, costituiti da un pacchetto di misure, con l'obiettivo di promuovere in maniera globale un tema. Rientrano tra tali misure:

- [Semplicemente meglio!... al lavoro](#)

Con questa priorità di promozione, la SEFRI è al fianco delle imprese per aiutare i collaboratori ad affrontare le sfide sul posto di lavoro.

- [Qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti](#)

Insieme, i partner si adoperano per tenere alto il livello della formazione professionale degli adulti e per garantire loro un'offerta sufficiente di posti di tirocinio e di cicli di formazione

- [Sviluppo sostenibile nella formazione professionale e continua](#)

In questo programma di promozione la SEFRI pone l'accento in particolare su progetti nell'ambito della formazione professionale e continua che hanno il potenziale di promuovere nei futuri professionisti una pratica professionale orientata allo sviluppo sostenibile. Tali progetti possono essere sostenuti sulla base dell'articolo 54 LFPr. Sono conformi alle norme e ai criteri pertinenti (cfr. n. 3).

2 Basi legali¹

2.1 Legge sulla formazione professionale (LFPPr)

Art. 54 Contributi a progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità

I contributi a progetti di sviluppo della formazione professionale secondo l'articolo 4 capoverso 1² e i contributi a progetti di sviluppo della qualità secondo l'articolo 8 capoverso 2³ sono limitati nel tempo.

Art. 55 Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico

¹ Sono considerate prestazioni particolari di interesse pubblico in particolare:

- a. i provvedimenti volti all'attuazione di una parità effettiva tra uomo e donna e i provvedimenti di promozione della formazione e della formazione professionale continua dei disabili (art. 3 lett. c);
- b. l'informazione e la documentazione (art. 5 lett. a);
- c. l'allestimento di materiale didattico per minoranze linguistiche (art. 5 lett. b);
- d. provvedimenti per migliorare la comprensione e lo scambio fra le comunità linguistiche (art. 6);
- e. provvedimenti a favore di regioni e gruppi sfavoriti (art. 7);
- f. provvedimenti per integrare nella formazione professionale i giovani con difficoltà scolastiche, sociali o linguistiche (art. 7);
- g. provvedimenti per promuovere la permanenza nella vita attiva e il reinserimento professionale (art. 32 cpv. 2);
- h. provvedimenti per promuovere il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell'offerta di formazione continua (art. 32 cpv. 3);
- i. promozione di altre procedure di qualificazione (art. 35);
- j. provvedimenti volti a garantire e ampliare l'offerta di posti di tirocinio (art. 1 cpv. 1).

² I contributi a favore di prestazioni d'interesse pubblico sono concessi unicamente per prestazioni a lungo termine che non potrebbero essere fornite senza incentivi speciali.

³ Il Consiglio federale può prevedere altre prestazioni d'interesse pubblico per le quali possono essere concessi contributi.

⁴ Stabilisce i criteri per la concessione dei contributi.

Art. 70 Compiti della Commissione federale della formazione professionale

¹ La Commissione federale della formazione professionale svolge i seguenti compiti:

- a. fornisce consulenza alle autorità federali su questioni generali in materia di formazione professionale, su questioni relative allo sviluppo e al coordinamento nonché alla loro armonizzazione con la politica generale in materia di formazione;
- b. valuta i progetti di sviluppo della formazione professionale secondo l'articolo 54, le richieste di sussidi per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l'articolo 55 e le richieste di sostegno nel settore della formazione professionale secondo l'articolo 56 nonché la ricerca, gli studi, i progetti pilota e la prestazione di servizi nel settore della formazione professionale e della formazione professionale continua;

¹ Il presente capitolo elenca le disposizioni più importanti. In allegato si trovano ulteriori disposizioni.

² L'art. 4 cpv. 1 LFPPr recita: «Per sviluppare la formazione professionale la Confederazione promuove studi, progetti pilota, la ricerca nel settore della formazione professionale e la realizzazione di strutture solide nei nuovi settori della formazione professionale».

³ L'art. 8 cpv. 2 recita: «La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce standard di qualità e ne sorveglia il rispetto».

² La Commissione può, di propria iniziativa, presentare proposte e sottoporle alle autorità che concedono i sussidi raccomandazioni relative ai progetti da valutare.

2.2 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Art. 63 Contributi per lo sviluppo della formazione professionale (art. 4 e 54 LFPr)

¹ I contributi federali per progetti di sviluppo della formazione professionale ai sensi dell'articolo 54 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l'80 per cento.

² I contributi sono calcolati:

- a. per studi e progetti pilota: in base all'idoneità a chiarire nella pratica la fattibilità e l'efficacia di nuovi provvedimenti di formazione o ad attuare una riforma;
- b. per la realizzazione di nuove strutture solide: in base all'idoneità a riunire partner diversi in un organo responsabile indipendente per nuovi settori della formazione professionale.

³ I progetti non sono sostenuti per più di quattro anni. Il sostegno è prorogato al massimo di un anno.

Art. 64 Contributi per prestazioni particolari d'interesse pubblico (art. 55 LFPr)

¹ I contributi federali per prestazioni particolari di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 55 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l'80 per cento.

² I contributi sono commisurati:

- a. al grado di interesse;
- b. alla possibilità di prestazioni proprie dei richiedenti;
- c. all'urgenza del provvedimento.

³ I contributi sono concessi per al massimo cinque anni. È possibile una proroga.

2.3 Legge sui sussidi (LSu)

Capitolo 3: Disposizioni generali per gli aiuti finanziari e le indennità (art. 11–40)

Per la concessione di contributi si applica a titolo sussidiario il capitolo 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu, RS 616.1; cfr. art. 2 cpv. 2 LSu). In particolare, l'articolo 25 capoverso 1 LSu conferisce all'autorità competente la facoltà di controllare se il beneficiario ha adempiuto al compito secondo le disposizioni in materia e se ha soddisfatto le condizioni.

3 Premesse per la concessione di contributi

3.1 Progetti sostenuti

- Progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità (art. 54 LFPr);
- Progetti per prestazioni particolari di interesse pubblico (art. 55 LFPr).

3.2 Istituzioni sostenute / potenziali richiedenti

La Confederazione può sostenere finanziariamente progetti di Cantoni, organizzazioni del mondo del lavoro nazionali e terzi a condizione che le istituzioni richiedenti garantiscano che i progetti siano svolti con successo.

I terzi di cui sopra sono persone giuridiche o fisiche come ad esempio organizzazioni del mondo del lavoro regionali o cantonali, istituti di formazione, reti di aziende di tirocinio, comunità di lavoro, associazioni, fondazioni, imprese o singole persone.

3.3 Durata

I progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità secondo l'articolo 54 LFPr possono essere sostenuti per al massimo quattro anni. Il sostegno è prorogato al massimo di un anno (art. 63 cpv. 3 OFPr).

I progetti per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l'articolo 55 LFPr possono essere sostenuti per al massimo cinque anni. È possibile una proroga (art. 64 cpv. 3 OFPr).

3.4 Criteri

Per essere sostenuto finanziariamente dalla Confederazione, un progetto deve soddisfare pienamente i criteri elencati nel presente capitolo.

Considerazioni generali

Il progetto deve rispondere a una necessità, essere organizzato in maniera adeguata e includere sufficienti provvedimenti che assicurino lo sviluppo della qualità.

Ciò presuppone che il progetto:

- sia un progetto di sviluppo con sufficiente potenziale per un'attuazione nazionale, si rapporti al partenariato della formazione professionale e soddisfi le esigenze di pari trattamento dei sessi;
- presenti un evidente nesso con professioni riconosciute a livello federale, oltrepassi le prestazioni usuali del suo organo responsabile e produca effetti di lunga durata;
- garantisca il trasferimento del sapere, impieghi i mezzi in modo ragionevole e non produca costi sproporzionati.

Calendario

Le richieste di contributi devono essere presentate almeno dieci settimane prima dell'avvio o del prolungamento del progetto. La SEFRI può concedere deroghe.

Partner di progetto

Il progetto prevede il coinvolgimento dei rispettivi partner della formazione professionale. Tutte le istituzioni rilevanti devono essere implicate nel progetto.

Obiettivi

Gli obiettivi del progetto devono essere precisi, misurabili, realistici, ragionevoli e vincolati a scadenze determinate.

Aspetti finanziari

Deve risultare chiaramente quali mezzi sono messi a disposizione da quali istituzioni. I costi devono essere presentati in modo completo e comprensibile.

Nel deliberare sulla concessione dei contributi, il margine di discrezionalità della Confederazione va interpretato ai sensi della legge sui sussidi, applicata in combinato disposto con gli articoli 54 e 55 LFPr:

- gli aiuti finanziari possono essere concessi solamente se il beneficiario ha fornito le prestazioni proprie commisurate alle sue possibilità, ha profuso gli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e ha sfruttato ulteriori possibilità di finanziamento (cfr. art. 7 LSu);
- un'organizzazione che realizza un utile non può percepire contributi;
- i progetti sostenuti dalla Confederazione non devono perturbare la concorrenza (cfr. art. 11 LFPr).

I costi del personale sono conteggiati sotto forma di giorni/persona. Le aliquote massime per le risorse di personale devono essere rispettate. In casi motivati sono possibili eccezioni. Le aliquote massime sono state calcolate sulla base di 220 giorni di lavoro all'anno per lavoratori dipendenti:

- CHF 700 al giorno per responsabili di progetto;
- CHF 500 al giorno per collaboratori qualificati;
- CHF 350 al giorno per personale amministrativo.

Potenziale d'impatto nazionale

I progetti ai sensi dell'articolo 54 LFPr devono presentare un potenziale d'impatto nazionale.

Coordinamento con i Cantoni

Le misure che rientrano nella competenza dei Cantoni devono essere coordinate con questi ultimi.

3.5 Disposizioni supplementari e prescrizioni particolari

Per i seguenti progetti si applicano disposizioni supplementari o prescrizioni particolari:

- creazione di una nuova formazione professionale di base (cfr. n. 8.1);
- verifica periodica di un'ordinanza in materia di formazione e di un piano di formazione della formazione professionale di base (cfr. n. 8.2);
- reti di aziende di tirocinio (cfr. n. 8.3);
- marketing delle professioni (cfr. n. 8.4);
- manifestazioni di orientamento professionale (cfr. n. 8.5);
- allestimento di materiale didattico per minoranze linguistiche (cfr. n. 8.6);
- allestimento di altre procedure di qualificazione sulla base delle ordinanze in materia di formazione vigenti (cfr. n. 8.7);
- elaborazione, revisione totale o revisione parziale degli esami di professione, degli esami professionali superiori e dei programmi quadro d'insegnamento SSS (cfr. n. 8.8);
- classificazione nei quadri nazionali delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (cfr. n. 8.9);

- contributo forfettario per l'analisi e la consulenza in materia di sviluppo sostenibile nello sviluppo delle professioni (cfr. n. 8.10);
- promozione delle competenze di base sul posto di lavoro (cfr. n. 8.11).

Le disposizioni supplementari e le prescrizioni particolari sono elencate al numero 8 della presente direttiva.

4 Ammontare dei contributi

I contributi della Confederazione coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In casi eccezionali, debitamente motivati, il grado di copertura può raggiungere l'80 per cento.

Un eventuale utile, realizzato in via eccezionale, dev'essere dedotto. In questo caso è versato al massimo l'importo equivalente al 60 per cento dei costi netti (in casi eccezionali l'80 per cento).

5 Richieste, preventivo e conteggio

Oltre alle indicazioni contenute nella presente direttiva, è possibile informarsi sulle fasi relative alla [promozione di progetti](#) consultando il nostro sito Internet.

5.1 Inoltro delle richieste

5.1.1 Bozza di progetto

È necessario depositare una bozza di progetto prima di presentare formalmente la richiesta. Questa procedura non è prevista per richieste concernenti un versamento forfettario (FPS/FPB), richieste relative a progetti di traduzione di materiali didattici per le minoranze linguistiche, progetti per manifestazioni d'orientamento professionale, progetti a sostegno di reti di aziende di tirocinio.

La bozza deve contenere una breve descrizione del progetto, indicare gli obiettivi e le modalità previste per il loro conseguimento, specificare l'organo responsabile e presentare una stima dei costi.

- La [bozza di progetto](#) può essere compilata online, oppure inviata per [e-mail](#).

Dopo aver valutato la bozza di progetto, la SEFRI comunica il suo parere all'organo responsabile.

5.1.2 Termine d'inoltro

La richiesta deve essere inoltrata almeno dieci settimane prima dell'avvio del progetto (cfr. n. 3.4).

Se è indicato un esame da parte della Commissione federale della formazione professionale (CFFP), vanno osservati i termini d'inoltro prestabiliti. I termini per l'inoltro delle richieste sono pubblicati su [Internet](#).

Per le richieste che devono essere esaminate dalla CFFP si veda il numero 5.1.4 «Esame della richiesta di contributi federali».

5.1.3 Richiesta di contributi federali

In linea di massima, i progetti vanno inoltrati mediante il modulo di richiesta della SEFRI, che dev'essere compilato interamente. Le eccezioni sono descritte al punto 8 della presente Direttiva.

- Il [modulo di richiesta](#) può essere scaricato dal sito.

- Le informazioni per la compilazione del modulo sono contenute nel documento [«Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta»](#).

Le richieste di contributi federali vanno inoltrate in duplice copia:

- un modulo stampato e firmato;
- una versione tramite e-mail;
- quale data di ricezione fa stato la data del timbro postale.

5.1.4 Esame della richiesta di contributi federali

Le richieste vengono esaminate dalla SEFRI e, se necessario, sottoposte alla Commissione federale della formazione professionale (CFFP). È possibile il coinvolgimento di esperti. Se mancano informazioni o se il progetto deve essere modificato, la SEFRI si mette in contatto con i richiedenti.

Una richiesta dev'essere sottoposta all'esame della Commissione federale della formazione professionale se:

- i costi del progetto superano i CHF 250 000 (progetti di cui all'articolo 54 LFPr);
- il progetto dev'essere sostenuto ai sensi dell'articolo 55 LFPr;
- il progetto solleva interrogativi di fondo.

La CFFP trasmette la sua raccomandazione alla SEFRI, che prende una decisione definitiva.

La SEFRI decide in base a una raccomandazione di principio della CFFP per i seguenti tipi di richieste:

- manifestazioni di orientamento professionale;
- provvedimenti per integrare nella formazione professionale i giovani con difficoltà scolastiche, sociali o linguistiche;
- provvedimenti volti a garantire e ampliare l'offerta di posti di tirocinio;
- allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche.

5.2 Preventivo

Le singole voci di costo e ulteriori indicazioni vanno riportate nell'apposito modulo Excel, scaricabile dal sito della SEFRI. È possibile presentare un preventivo in forma diversa solo previa approvazione della SEFRI. Il piano di finanziamento contenuto nel modulo di richiesta offre una panoramica dei costi e del finanziamento.

Dato che la Confederazione può stanziare contributi solamente nell'ambito del credito annuale, il preventivo e la pianificazione finanziaria devono essere strutturati per anno civile.

- Il [modulo finanziario](#) può essere scaricato dal sito.
- Le spiegazioni per la compilazione del modulo finanziario sono contenute sulla copertina di quest'ultimo.

5.3 Conteggio e resoconti

Il conteggio viene effettuato tramite i resoconti.

I resoconti sono strutturati nel modo seguente:

- nel corso del progetto, l'organo responsabile presenta alla SEFRI rapporti intermedi in corrispondenza dei traguardi intermedi. Ciò avviene tramite il modulo di valutazione dei progetti e il modulo finanziario;

- al termine del progetto, l'organo responsabile invia alla SEFRI il rapporto finale. Quest'ultimo è costituito dal modulo di valutazione del progetto, dal conteggio finale (modulo finanziario) e da una valutazione generale scritta dal punto di vista dei responsabili del progetto;
- il [modulo di valutazione del progetto](#) può essere scaricato dal sito;
- i giustificativi di spesa non devono essere inoltrati, ma vanno archiviati in maniera sistematica e conservati per dieci anni. I richiedenti devono essere in grado di fornire informazioni dettagliate sulle singole voci di preventivo. La SEFRI si riserva di effettuare una verifica approfondita.

6 Traffico dei pagamenti

L'importo complessivo viene di norma versato sotto forma di pagamenti rateali.

Dopo aver ricevuto la decisione, i richiedenti devono presentare entro 30 giorni una richiesta di pagamento alla SEFRI per attivare il primo pagamento parziale. Il pagamento viene effettuato sotto forma di anticipo. Ulteriori pagamenti parziali saranno effettuati previo esame dei rapporti intermedi.

In corso di attuazione del progetto, prima del termine dei lavori, possono di norma essere versati pagamenti parziali per un massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

Il versamento finale sarà effettuato solo dopo l'esame del rapporto e del conteggio finale.

Con la decisione viene fissato l'importo massimo destinato al progetto.

La SEFRI può decidere adeguamenti o riduzioni se i costi effettivi risultano inferiori a quelli preventivati oppure se le condizioni sono state trascurate (cfr. art. 58 LFPr).

7 Contatto

Segretariato Finanziamento e Promozione di progetti:

E-mail: projektfoerderungbb@sbfi.admin.ch

Tel.: 058 467 43 25

[Promozione di progetti \(admin.ch\)](#)

8 Criteri supplementari e prescrizioni particolari

8.1 Creazione di una nuova formazione professionale di base (art. 54 LFPr)

Di cosa si tratta?

Per gli organi responsabili, la creazione di un'ordinanza su una nuova formazione professionale di base comporta oneri supplementari. Questi ultimi vengono rimborsati in base all'articolo 54 LFPr.

Cos'è finanziato?

Vengono sostenute le prestazioni conformemente al [Manuale pratico per il processo di sviluppo delle formazioni professionali di base](#) per le fasi 1–5. È necessario un supporto pedagogico qualificato. Non viene invece indennizzata tramite il contributo forfettario l'elaborazione dei documenti di attuazione, ad esempio della documentazione dell'apprendimento, del rapporto di formazione, delle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione con esame finale e del programma d'insegnamento per le scuole professionali.

Il contributo federale per ogni ordinanza sulla formazione professionale ammonta a:

Contributo di base	CHF 110 000
Contributo aggiuntivo	
per professione dello stesso campo professionale	CHF 12 000
per indirizzo professionale	CHF 6000
per orientamento	CHF 6000

Richiesta del contributo forfettario

Assieme alla richiesta di un ticket preliminare alla SEFRI, l'organo responsabile può presentare la richiesta per la concessione del contributo forfettario. Una volta ottenuto il ticket preliminare, la SEFRI invierà la decisione all'organo responsabile. Il modulo di richiesta e altre informazioni si trovano sul [sito della SEFRI](#).

Modalità di pagamento

La prima rata (2/3 della sovvenzione) viene versata una volta che il richiedente ha ricevuto la decisione, ovvero alla scadenza del termine di ricorso (30 giorni). La seconda rata (1/3 della sovvenzione) è invece dovuta in seguito alla pubblicazione online in italiano, tedesco e francese dei piani di formazione.

Di norma il sostegno avviene in modo forfettario. Qualora i lavori dovessero comportare costi particolarmente elevati è possibile inoltrare una domanda di promozione di progetti ordinaria.

8.2 Verifica periodica di un'ordinanza in materia di formazione e di un piano di formazione per la formazione professionale di base⁴ (art. 54 LFPr)

Di cosa si tratta?

Nelle ordinanze sulla formazione professionale di base (ordinanze in materia di formazione/OFor) è stabilito che per ogni specifica professione o per un campo professionale deve essere istituita una commissione per lo sviluppo professionale e la qualità costituita dai partner interessati. Questa commissione è un organo consultivo dell'organo responsabile della rispettiva formazione professionale di base.

Uno dei compiti principali di tale commissione è verificare almeno ogni cinque anni se gli obiettivi della formazione professionale di base e i requisiti che deve soddisfare sono ancora attuali e rispondono ai criteri di qualità. In base al risultato, l'ordinanza sulla formazione professionale, il piano di formazione e gli strumenti ad essi correlati per la promozione della qualità relativi ad una specifica professione (art. 12 cpv. 1 lett. c OFPr) devono essere adeguati agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici.

Cosa viene finanziato?

Vengono sostenute le prestazioni conformemente al [Manuale pratico per il processo di sviluppo delle formazioni professionali di base](#) per le fasi 1–5. Nel caso di una revisione totale è necessario un supporto pedagogico qualificato. Non viene invece indennizzata tramite il contributo forfettario l'elaborazione dei documenti di attuazione, ad esempio della documentazione dell'apprendimento, del rapporto di formazione, delle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione con esame finale e del programma d'insegnamento per le scuole professionali.

Il contributo federale per un'ordinanza sulla formazione professionale ammonta a:

	Verifica quinquennale	Revisione parziale	Revisione totale
Contributo di base	CHF 20 000	CHF 20 000	CHF 40 000
Contributo aggiuntivo			
per professione dello stesso campo professionale	CHF 6000	CHF 6000	CHF 12 000
per indirizzo professionale	CHF 3000	CHF 3000	CHF 6000
per orientamento	CHF 3000	CHF 3000	CHF 6000

Il contributo federale per la verifica può essere richiesto una volta ogni cinque anni.

Richiesta del contributo forfettario

Assieme alla richiesta di un ticket preliminare alla SEFRI, l'organo responsabile può presentare la richiesta per la concessione del contributo forfettario. Una volta ottenuto il ticket preliminare, la SEFRI invierà la decisione all'organo responsabile. Se non è prevista una revisione parziale o totale, viene richiesto unicamente il forfait per la verifica. Il modulo di richiesta e altre informazioni si trovano sul [sito della SEFRI](#).

Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo totale dei seguenti contributi forfettari sarà effettuato una volta che il richiedente ha ricevuto la decisione, ovvero alla scadenza del termine di ricorso (30 giorni).

- Contributi forfettari per la revisione quinquennale;
- Contributi forfettari per la revisione parziale;
- Contributi forfettari per la revisione totale.

⁴ [Cfr. documento relativo alla verifica quinquennale](#)

Di norma il sostegno avviene in modo forfettario. Qualora i lavori dovessero comportare costi particolarmente elevati è possibile inoltrare una domanda di promozione di progetti ordinaria

8.3 Reti di aziende di tirocinio (art. 55 cpv. 1 lett. j LFPr)

Di cosa si tratta?

Una rete di aziende di tirocinio è «[...] un insieme di aziende con lo scopo di assicurare alle persone in formazione una formazione professionale pratica completa in diverse aziende specializzate» (art. 6 lett. c OFPr).

L'obiettivo delle reti di aziende di tirocinio consiste nell'ampliamento dell'offerta di posti di tirocinio: alle piccole e medie imprese troppo specializzate per coprire l'intero ventaglio di contenuti formativi viene data la possibilità di formare i giovani congiuntamente e di suddividere in tal modo i costi e gli oneri della formazione.

Cosa viene finanziato?

La SEFRI può sostenere la creazione di una rete di aziende di tirocinio mediante un finanziamento iniziale. Questo finanziamento concerne, da un lato, l'istituzione di un'organizzazione di riferimento e, dall'altro, l'acquisizione di posti di tirocinio e di aziende partner durante i primi tre anni d'esercizio. L'importo massimo per l'istituzione di un'organizzazione di riferimento ammonta a CHF 50 000 mentre quello per l'acquisizione è calcolato in base al numero di posti di tirocinio creati e ammonta, di regola, a CHF 5000 per ogni posto disponibile a lungo termine. Fungono da base i valori empirici medi della SEFRI concernenti i costi che ogni posto di tirocinio causa all'organizzazione di riferimento.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

1. Per la valutazione della richiesta è necessario un business plan con le seguenti indicazioni:
 - **modello aziendale e organo responsabile**, in particolare l'integrazione e i diritti di cogestione delle aziende partner (statuti dell'organo responsabile, regolamento della segreteria);
 - **organizzazione, compiti e servizi** dell'organizzazione di riferimento/della segreteria;
 - **aziende coinvolte all'inizio**, numero di aziende necessario per una struttura autonoma a lungo termine, strategia di sviluppo;
 - **prova della disponibilità** di un numero sufficiente di aziende partner per il primo anno d'esercizio (in ogni caso dichiarazioni d'intenti);
 - **analisi di mercato/riflessioni** sul fabbisogno di professionisti;
 - **evoluzione prevista** del numero di nuovi posti di tirocinio;
 - **calendario** dei lavori di attuazione;
 - **piano finanziario** suddiviso nelle categorie «lavori preliminari», «costituzione» e «struttura integrale», vale a dire una raffigurazione dei fattori finanziari sui primi cinque anni d'esercizio da cui risulti quale importo un'azienda partner deve versare all'organizzazione di riferimento e su quali basi viene calcolato.
2. Il piano di rotazione per l'intera formazione di base dev'essere inoltrato prima dell'inizio della formazione. In casi eccezionali debitamente motivati, la SEFRI può decidere se si può rinunciare a una rotazione.
3. Per le rispettive formazioni professionali di base, la rete di aziende di tirocinio deve possedere un permesso di formazione rilasciato dal Cantone competente.
4. A partire dal quarto anno d'esercizio la rete deve essere autonoma. Se nel primo anno non si registra alcun effetto, il sovvenzionamento da parte della SEFRI viene interrotto.

5. Hanno diritto al sostegno i modelli di partenariato che prevedono l'unione di un certo numero di aziende a scopi di formazione congiunta. La direzione può essere assunta da una delle aziende partner o da una segreteria esterna.
6. Non vengono sovvenzionate le segreterie esterne che svolgono compiti amministrativi per sgravare aziende formatrici autonome. Non vengono sovvenzionati neppure i centri di formazione e gli anni di base del tirocinio.
7. Eventuali misure supplementari per l'accompagnamento individuale di persone in formazione nell'ambito della rete di aziende formatrici (p. es. coaching) devono essere armonizzate con il rispettivo programma cantonale per l'integrazione dei giovani nella formazione professionale.

Quali documenti devono essere inoltrati?

Viste le particolarità inerenti ai progetti di costituzione di reti di aziende formatrici, occorre **compilare l'apposito modulo di richiesta**. Vanno inoltre forniti i seguenti documenti:

- business plan, compresi tutti gli elementi di cui sopra;
- piano di rotazione (può essere inoltrato a posteriori);
- copia del premezzo di formazione del Cantone (può essere inoltrato a posteriori).

8.4 Marketing delle professioni (art. 55 cpv. 1 lett. j LFPr)

Di cosa si tratta?

Le attività promozionali a beneficio delle professioni mirano a migliorare l'immagine di una professione, di un settore o della formazione professionale nel suo complesso. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il maggior numero possibile di giovani alle possibilità offerte dalla formazione professionale. Le misure sono rivolte ai giovani, ai loro genitori, agli insegnanti, ma anche al pubblico in generale.

Di regola, per il marketing delle professioni la SEFRI parte dall'interesse personale delle organizzazioni del mondo del lavoro. Spetta dunque alle associazioni di categoria promuovere le professioni da esse rappresentate. La SEFRI può derogare a questa prassi se da un rilevamento o da uno studio dovesse emergere che in un dato settore vi è mancanza di personale specializzato. I costi per l'impiego di mass media esulano dal sostegno offerto dalla SEFRI.

Cosa viene finanziato?

Per i progetti di marketing delle professioni che soddisfano i seguenti requisiti, la SEFRI si fa carico in modo proporzionale dei costi per l'elaborazione del piano di marketing e per la valutazione del progetto nonché, per un periodo limitato, dei costi per amministrazione, gestione e per i collaboratori.

I costi per l'impiego di mass media (televisione, radio, giornali, ecc.) sono esclusi dal sostegno offerto dalla Confederazione.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

1. Deve trattarsi di una problematica di portata nazionale, come ad esempio la carenza di personale specializzato in determinate regioni. La problematica dev'essere sufficientemente documentata attraverso rilevamenti o studi.
2. Il piano di marketing è elaborato in collaborazione con un'associazione nazionale di categoria.
3. Il progetto è in sintonia con la campagna sulla formazione professionale della Confederazione.
4. Le misure sono concepite in funzione di uno o più gruppi target.

5. L'organo responsabile richiedente non dispone di sufficienti mezzi finanziari per finanziare il progetto.

Le misure di marketing vengono concordate con i servizi di informazione del CSFO.

Quali documenti devono essere inoltrati?

- Modulo di richiesta;
- Modulo finanziario;
- Organigramma dell'organizzazione;
- Rilevamento/studio (secondo il punto 1 delle condizioni).

8.5 Manifestazioni di orientamento professionale (art. 55 cpv. 1 lett. b LFPr)

Di cosa si tratta?

Le manifestazioni di orientamento professionale sono promosse dalla SEFRI secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettera b LFPr. Esse mirano a presentare a un vasto pubblico la molteplicità e la qualità della formazione professionale. Gli scolari, gli insegnanti, i genitori e altre cerchie interessate possono informarsi sull'offerta formativa nelle varie professioni, sui percorsi di carriera e sulle possibilità di perfezionamento.

Cosa viene finanziato?

La SEFRI può sostenere manifestazioni di orientamento professionale che si svolgono a livello regionale, sono integrate nel marketing cantonale dei posti di tirocinio e presentano una moltitudine di organizzazioni responsabili (Cantoni, mondo economico). Il sostegno finanziario è composto da un importo di base e da contributi per prestazioni supplementari:

- **importo di base:** questo importo copre gli usuali costi organizzativi (gestione del progetto, amministrazione, pigioni, ecc.). Si basa sulle dimensioni della manifestazione e viene calcolato moltiplicando la superficie d'esposizione in m² (superficie occupata da stand) per la durata della manifestazione (ore durante le quali gli stand sono accessibili);

Le superfici espositive utilizzate per i campionati delle professioni sono considerate superfici occupate da stand.

- **prestazioni supplementari:** le prestazioni supplementari fornite dagli organizzatori vengono rimborsate separatamente nella misura massima del 60 per cento dei costi (in casi eccezionali debitamente motivati dell'80 per cento dei costi). Per chiedere il rimborso parziale di tali prestazioni occorre presentare il relativo budget.

Sono rimborsate le seguenti prestazioni supplementari:

- appositi programmi per genitori, parenti e insegnanti;
- iniziative particolari volte a favorire l'integrazione dei giovani con difficoltà scolastiche, sociali o linguistiche;
- materiale pubblicitario, schede informative, comunicati stampa, ecc. in più lingue ufficiali della Confederazione;
- iniziative particolari volte a favorire le pari opportunità tra uomo e donna;
- programmi speciali per la promozione della maturità professionale.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

1. La **formazione professionale** è al centro dell'attenzione. Lo comprova il fatto che oltre la metà degli stand le è dedicata direttamente. Per contro, le formazioni che non portano a un titolo di formazione professionale riconosciuto a livello federale sono in minoranza. Si presentano in primo luogo le professioni e non singoli datori di lavoro.
2. **Partenariato per la formazione professionale:** si tratta o di una manifestazione comune di uno o più Cantoni e dell'economia o di una manifestazione dell'economia, sostenuta da uno o più Cantoni. Entrambi i partner partecipano alla manifestazione con propri stand. I Cantoni sono responsabili del coordinamento e dello scambio di esperienze all'interno della regione. Se nella medesima regione si svolgono più manifestazioni, i Cantoni provvedono a organizzarle in modo scadenzato affinché se ne svolga almeno una all'anno.
3. **L'offerta dev'essere integrale.** Sono rappresentati i seguenti settori:
 - professioni del settore agricolo, economico-forestale e dell'allevamento di animali;
 - professioni di produzione industriale e artigianale (senza edilizia);
 - professioni tecniche e dell'informatica;
 - professioni dell'edilizia, del completamento delle costruzioni e dell'industria estrattiva;
 - professioni commerciali e dei trasporti;
 - professioni della ristorazione e dei servizi personali;
 - professioni della gestione e dell'amministrazione, del settore bancario, assicurativo e contabile;
 - professioni sanitarie, dell'insegnamento, della cultura e delle scienze.In casi eccezionali è possibile derogare a questa regola.
4. Per i **giovani** al di sotto dei vent'anni **l'accesso è gratuito.**
5. **Pari trattamento:** entrambi i sessi sono considerati in ugual misura, in particolare su flyer e manifesti pubblicitari, ecc.
6. Gli organizzatori sottolineano (p. es. sui flyer e sui manifesti) che la manifestazione è cofinanziata dalla Confederazione.

Ulteriori informazioni

- I costi che i singoli espositori devono sostenere per l'allestimento e la gestione dei loro stand non rientrano nel budget della manifestazione e non possono essere rimborsati dalla Confederazione.
- Le manifestazioni di orientamento professionale non perseguono scopi di lucro. Se un espositore realizza un utile, la sovvenzione viene decurtata dell'importo corrispondente.
- La SEFRI può esigere dai richiedenti di accordare adeguati spazi alle campagne di marketing della formazione professionale promosse dalla Confederazione. Nell'ambito della procedura di domanda, i richiedenti devono indicare le misure che possono essere integrate nella loro manifestazione (lista di controllo misure principali).

Quali documenti devono essere inoltrati?

La richiesta dev'essere inoltrata alla SEFRI prima dell'inizio della manifestazione mediante l'**apposito modulo di richiesta per manifestazioni di orientamento professionale**. Devono essere allegati:

- la prova che il Cantone siede nel comitato direttivo della manifestazione e che vi prende parte con uno o più stand;
- un elenco dei gestori degli stand. Se al momento della richiesta non è ancora noto chi parteciperà alla manifestazione, l'elenco va inoltrato successivamente;
- la prova del coordinamento con altre manifestazioni di orientamento professionale nella medesima regione;
- l'organigramma della manifestazione;
- una piantina con le indicazioni in m² delle superfici occupate da stand. Se al momento della richiesta la piantina non è ancora disponibile, essa va inoltrata successivamente;
- il budget dettagliato.

8.6 Allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche (art. 55 cpv. 1 lett. c LFPr)

8.6.1 Materiale didattico per la formazione professionale di base

Di cosa si tratta?

La SEFRI può finanziare l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche per la formazione professionale di base da impiegare segnatamente nell'insegnamento professionale e nei corsi interaziendali.

Cosa viene finanziato?

Per quanto riguarda l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche, la Confederazione assume i costi di traduzione e di revisione in base alle raccomandazioni della CREME (Commission romande pour l'évaluation des moyens d'enseignement) e del GLIMI (Gruppo di lingua Italiana per i materiali d'insegnamento).

Per materiale didattico si intendono gli strumenti pedagogici e metodologici per l'insegnamento nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali. Questi strumenti sono finalizzati alla trasmissione del sapere e si basano sugli obiettivi di valutazione e sulle competenze operative di ogni professione stabiliti nell'ordinanza sulla formazione professionale di base e nel piano di formazione relativi ad ogni professione.

La traduzione di materiale didattico per l'insegnamento della cultura generale non è sovvenzionata.

Per la traduzione di materiale didattico e-learning, la richiesta deve essere accompagnata da un documento contenente informazioni dettagliate sulla motivazione e sul valore aggiunto del materiale didattico e-learning rispetto a quello convenzionale e illustratene l'utilizzo.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

1. La domanda alla SEFRI deve essere inoltrata da un'organizzazione del mondo del lavoro, da una casa editrice o da terzi.
2. La domanda va presentata prima dell'allestimento del materiale didattico. Le esigenze della Svizzera francofona e italoфона verranno tenute in considerazione.

3. CREME e GLIMI verificano il fabbisogno di materiale didattico e redigono raccomandazioni destinate alla SEFRI. In caso di giudizio positivo, finanziano la traduzione per conto proprio o raccomandano alla SEFRI di sovvenzionare il progetto in questione.

Quali documenti devono essere inoltrati?

- Modulo di richiesta;
- Se la domanda è inoltrata da una casa editrice o da terzi occorre comprovare mediante dichiarazione scritta che l'organizzazione del mondo del lavoro approva il progetto di traduzione;
- Il modulo finanziario non deve essere compilato.

8.6.2 Materiale didattico per le scuole specializzate superiori

Di cosa si tratta?

La SEFRI può finanziare l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche ai fini dell'insegnamento nelle scuole specializzate superiori.

Cosa viene finanziato?

Per quanto riguarda l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche, la Confederazione assume i costi di traduzione e di revisione in base alle raccomandazioni della CRODES (Conférence romande des écoles supérieures) e della CSSSTI (Conferenza Scuole Specializzate Superiori Ticino).

Per materiale didattico si intendono gli strumenti pedagogici e metodologici per l'insegnamento nelle scuole specializzate superiori. Questi strumenti sono finalizzati alla trasmissione del sapere e si basano sulle competenze operative stabilite nel programma quadro d'insegnamento e nel piano di studi del ciclo di formazione.

Per la traduzione di materiale didattico e-learning, la richiesta deve essere accompagnata da un documento che ne motiva in modo dettagliato il valore aggiunto rispetto al materiale convenzionale e ne illustra l'utilizzo.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

1. La domanda alla SEFRI deve essere inoltrata da un operatore della formazione, da un'organizzazione del mondo del lavoro, da una casa editrice o da terzi.
2. La domanda va presentata prima dell'allestimento del materiale didattico. Le esigenze della Svizzera francofona e italoфона verranno tenute in considerazione.
3. CRODES e CSSSTI verificano d'intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro interessate il fabbisogno di materiale didattico e redigono raccomandazioni destinate alla SEFRI. In caso di giudizio positivo raccomandano alla SEFRI di sovvenzionare il progetto in questione.
4. Gli operatori della formazione il cui ciclo di formazione riceve già finanziamenti sulla base dell'articolo 56 LFPr devono specificare che nei rapporti di gestione non figurano costi per l'allestimento di materiale didattico per le minoranze linguistiche.

Quali documenti devono essere inoltrati?

- Modulo di richiesta;
- Dichiarazione scritta che l'organizzazione del mondo del lavoro o l'organo responsabile del programma quadro d'insegnamento approva il progetto di traduzione;

- Il modulo finanziario non deve essere compilato.

8.7 Allestimento di altre procedure di qualificazione sulla base delle ordinanze in materia di formazione vigenti (art. 54 LFPr)

Il contributo federale per ciascuna formazione professionale di base ammonta a CHF 10 000.

Quali documenti devono essere inoltrati?

Assieme alla richiesta di un ticket preliminare alla SEFRI, l'organo responsabile può presentare la richiesta per la concessione del contributo forfettario. Una volta ottenuto il ticket preliminare, la SEFRI invierà la decisione all'organo responsabile. Se non è prevista una revisione parziale o totale, viene richiesto unicamente il forfait per l'allestimento di altre procedure di qualificazione. Ulteriori informazioni si trovano sul [sito della SEFRI](#).

8.8 Elaborazione, revisione totale o parziale degli esami di professione, degli esami professionali superiori e dei programmi quadro d'insegnamento SSS (art. 54 LFPr)

Di cosa si tratta?

L'elaborazione, la revisione totale o parziale degli esami di professione e degli esami professionali superiori secondo l'articolo 28 LFPr e l'elaborazione, la revisione totale o parziale dei programmi quadro d'insegnamento SSS secondo l'articolo 29 LFPr comporta un onere supplementare per gli organi responsabili. Le spese supplementari vengono compensate conformemente all'articolo 54 LFPr.

Come viene utilizzato il sostegno finanziario?

Il contributo si calcola di norma in modo forfettario ed è destinato a finanziare:

- il carattere innovativo e l'orientamento alle necessità e alle competenze;
- l'assistenza specialistica;
- l'ampliamento / lo sviluppo del campo professionale;
- il coordinamento nazionale comprese le spese per la traduzione;
- la classificazione nel quadro nazionale delle qualifiche per la formazione professionale (QNQ-FP);
- la (ri)strutturazione delle offerte di formazione professionale superiore all'interno del settore.

Se le spese supplementari precitate si generano nel contesto di un'elaborazione o di una revisione totale o parziale dei documenti di base della formazione professionale superiore, queste vengono rimborsate conformemente alle disposizioni per la sovvenzione di tali processi. Per modifiche minime dei regolamenti d'esame o dei programmi quadro d'insegnamento invece non sono previsti contributi. L'attuazione dei regolamenti d'esame e dei programmi quadro d'insegnamento è di competenza dell'organo responsabile.

Ulteriori informazioni

Di norma il contributo federale ammonta a CHF 70 000 per l'elaborazione o la revisione totale di un esame di professione o professionale superiore e a CHF 90 000 per l'elaborazione o la revisione totale di un programma quadro SSS.

Il contributo federale per la revisione parziale di un esame di professione o professionale superiore ammonta invece, di norma, a CHF 20 000 e il contributo per la revisione parziale di un programma quadro d'insegnamento a CHF 30 000.

- Gli organi responsabili che elaborano due livelli di esame possono avvalersi di sinergie. Pertanto, per l'elaborazione o la revisione totale di due livelli d'esame (esame di professione ed esame professionale superiore) vengono versati CHF 100 000, che comprendono i contributi per la consulenza esterna, le traduzioni e la classificazione QNQ-FP.
- Per lo svolgimento di valutazioni preliminari (analisi delle necessità e della professione, obiettivi, coordinamento degli organi responsabili) compreso il rapporto sui risultati come base decisionale, se necessario può essere versato un contributo supplementare di CHF 20 000.
- Per la revisione parziale di un esame federale già orientato alle competenze viene versato un forfait di CHF 20 000. Per la revisione parziale di due livelli d'esame viene versato un forfait di CHF 30 000.
- Per l'elaborazione o la revisione totale di un programma quadro d'insegnamento SSS viene versato un forfait di CHF 90 000, che comprende i contributi per la consulenza esterna, le traduzioni e la classificazione QNQ FP.
- Per la revisione parziale di un programma quadro d'insegnamento SSS viene versato un forfait di CHF 30 000.
- Al posto del forfait le spese straordinarie possono essere rimborsate con una domanda di promozione di progetti ordinaria (budget, fasi intermedie).

Modalità di pagamento

Di norma i contributi vengono erogati in tre versamenti parziali definiti in base alle fasi intermedie. In casi giustificati la SEFRI può definire più fasi intermedie e versamenti parziali. Il versamento finale diventa esigibile dopo l'approvazione dei documenti da parte della SEFRI.

Procedura e documenti da presentare

La SEFRI riceve una [richiesta](#) per l'elaborazione, revisione totale o parziale di un esame federale o di un programma quadro d'insegnamento SSS. Dopo l'approvazione da parte dell'unità formazione professionale superiore, l'organo responsabile può richiedere un sostegno finanziario forfettario.

8.9 Classificazione nei quadri nazionali delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (art. 54 LFPr)

Di cosa si tratta?

Il processo di classificazione dei titoli della formazione professionale nei quadri nazionali delle qualifiche per la formazione professionale (QNQ formazione professionale) comporta un onere supplementare per gli organi responsabili relativamente all'elaborazione della richiesta di classificazione e dei relativi documenti. Questo onere viene compensato conformemente all'articolo 54 LFPr.

Come viene utilizzato il sostegno finanziario?

Di norma il sostegno avviene in modo forfettario. Gli oneri compensati sono i seguenti:

- elaborazione e presentazione delle domande di classificazione dei diplomi della formazione professionale nel QNQ formazione professionale da parte degli organi responsabili, compresa l'elaborazione dei supplementi al certificato o supplementi al diploma;
- lavori di coordinamento tra gli organi responsabili richiesti a questo scopo;

- se necessario: assistenza specialistica.

Se l'onere supplementare summenzionato deriva dalla revisione o revisione parziale di un'ordinanza sulla formazione professionale o dei documenti di base della formazione professionale superiore, questo viene compensato conformemente alle disposizioni per la sovvenzione di tali processi.

Ulteriori informazioni

Il contributo federale ammonta a **CHF 3600 per ciascun titolo della formazione professionale classificato**.

- Per i titoli con più di un indirizzo professionale o settore nell'ambito della formazione professionale di base, la cui elaborazione comporta più di un supplemento al certificato, è **previsto un contributo federale aggiuntivo di CHF 200 per ogni supplemento al certificato in più**.
- Per ogni titolo della formazione professionale supportato da più di un'organizzazione del mondo del lavoro (oml) si può richiedere il contributo federale solo una volta. Gli organi responsabili si coordinano fra di loro e definiscono l'oml che presenta la domanda di classificazione e di versamento del contributo federale.
- I costi per la verifica della coerenza e la traduzione dei supplementi al certificato o al diploma sono sostenuti dalla SEFRI.
- Al posto del forfait le spese straordinarie possono essere rimborsate con una domanda di promozione di progetti ordinaria (budget, fasi intermedie).

Procedura e documentazione da presentare

Assieme alla richiesta di classificazione dei titoli della formazione professionale nel QNQ formazione professionale presso la SEFRI, l'organo responsabile può presentare la richiesta per la concessione del contributo forfettario. La [proposta di classificazione individuale](#) e altre informazioni si trovano sul [sito della SEFRI](#).

8.10 Contributo forfettario per l'analisi e la consulenza in materia di sviluppo sostenibile nello sviluppo delle professioni

Di cosa si tratta?

Mediante l'erogazione di un contributo forfettario, la SEFRI aiuta gli organi responsabili a svolgere un'analisi guidata della sostenibilità, a promuovere il dialogo tra i professionisti e a integrare gli aspetti dello sviluppo sostenibile nei titoli professionali. Per maggiori informazioni si rimanda al promemoria «[Forfait per l'analisi e la consulenza in materia di sviluppo sostenibile nello sviluppo delle professioni](#)». Presentando la richiesta, il richiedente conferma di aver preso visione del foglio informativo sopra citato e delle condizioni per il sostegno finanziario per l'analisi della sostenibilità.

Procedura e ulteriori informazioni

Il contributo federale ammonta a CHF 7000 per formazione professionale di base e per esame federale rispettivamente per programma quadro d'insegnamento SSS.

Qualora i lavori dovessero comportare costi particolarmente elevati è possibile inoltrare una domanda di promozione di progetti ordinaria.

Richiesta formazione professionale di base

Assieme alla richiesta di un ticket preliminare alla SEFRI, l'organo responsabile può presentare la richiesta per la concessione del contributo forfettario. Una volta ottenuto il ticket preliminare, la SEFRI invierà la decisione all'organo responsabile. Il modulo di richiesta e altre informazioni si trovano sul [sito della SEFRI](#).

Richiesta formazione professionale superiore

La SEFRI riceve una [richiesta](#) per l'elaborazione, la revisione totale o la revisione parziale di un esame federale o di un programma quadro d'insegnamento SSS. Dopo l'approvazione da parte dell'unità Formazione professionale superiore, l'organo responsabile può richiedere un [sostegno](#) finanziario forfettario.

8.11 Promozione delle competenze di base sul posto di lavoro

Di cosa si tratta?

Per competenze di base sul posto di lavoro si intendono le competenze, strettamente legate ai requisiti del posto di lavoro, nei seguenti ambiti: lettura, scrittura, espressione orale nella lingua nazionale locale, matematica elementare nonché utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Si tratta ad esempio di saper comprendere istruzioni scritte e piani di impiego, compilare correttamente rapporti, rispettare le indicazioni di dosaggio e capire il funzionamento di un sistema di cassa, ad esempio con schermi tattili, ed essere così in grado di risolvere autonomamente «problemi» minori.

Cosa viene finanziato?

Formazioni volte ad acquisire competenze di base relative al posto di lavoro:

- svolte nel quadro dell'offerta di formazione continua di fondi settoriali o di organizzazioni del mondo del lavoro;
- offerte a titolo di formazione continua interna all'azienda.

Queste misure sono destinate a lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro le cui competenze di base devono essere migliorate, a prescindere dall'età, ma tengono conto in particolare anche delle esigenze dei dipendenti più anziani. Le formazioni vengono finanziate con un contributo forfettario di CHF 15 a lezione e a partecipante. Inoltre, per lo sviluppo di una nuova formazione è possibile richiedere, indipendentemente dalla durata, un contributo forfettario di CHF 3000.

Se il contributo forfettario per lo sviluppo della formazione e il contributo per lezione e partecipante superano i costi dell'operatore di formazione comprovati nel reporting, il contributo forfettario per lo sviluppo della formazione sarà ridotto di conseguenza.

Qual è la procedura per la presentazione di una domanda?

La procedura prevede due tappe.

1° tappa: inoltro della domanda

I moduli di domanda devono essere inoltrati alla SEFRI prima dell'inizio della formazione prevista, possibilmente con 5 settimane di anticipo. La SEFRI decide se la formazione è finanziabile oppure no.

2° tappa: reporting

I contributi federali vengono corrisposti **al termine della formazione**, previa presentazione del relativo modulo di reporting.

La misura si rivolge in particolare ai fondi settoriali, alle organizzazioni del mondo del lavoro e alle aziende (formazione continua interna all'azienda).

Possono applicarsi procedure specifiche, ad esempio per le domande provenienti dai Cantoni.

Quali sono le condizioni da soddisfare?

La formazione deve:

1. rientrare nell'ambito delle competenze di base relative al posto di lavoro⁵;
2. concludersi con un attestato di partecipazione in cui figurano le competenze acquisite;
3. essere gratuita per i partecipanti e svolgersi durante il tempo di lavoro;
4. comprendere al massimo 20–40 lezioni di almeno 45 minuti; ogni giorno di corso non deve prevedere più di 4 lezioni; minimo 3 e massimo 12 partecipanti per corso.

I moduli di domanda e di reporting e il promemoria concernenti la promozione delle competenze di base sul posto di lavoro sono disponibili sul nostro [sito Internet](#).

⁵ Cfr. esempi nel promemoria.